

Reg. (UE) n. 1408/2013 e ss. mm. ii. e L.R. 20 aprile 2026, n. 2, art. 2. Misure di intervento per sostenere la coltivazione della barbabietola da zucchero sul territorio regionale utilizzando semente certificata - annualità 2026 - mediante concessione di un aiuto *de minimis* - Programma Operativo

1. Obiettivi

L'intervento è finalizzato a contrastare la diminuzione degli investimenti in termini di superficie bieticola che si è riscontrata a livello regionale facendo registrare una flessione del 36 % rispetto alla superficie riscontrata nel 2020. Questa flessione si è accentuata in particolare nel 2025 in seguito agli eventi climatici estremi che hanno interessato la regione con una bassa resa in fittoni e una scarsa polarizzazione con una ricaduta negativa sulla quota di zucchero estratto.

Sostenere questa coltura che è tipicamente da rinnovo ci permette di lasciare il terreno nelle condizioni migliori per la successiva coltura.

La possibilità di inserirla nelle rotazioni colturali è particolarmente importante per il mantenimento della produttività e della fertilità dei suoli nei comprensori coltivati a seminativi.

Tale pratica agronomica permette anche di prevenire l'insorgere di problematiche fitosanitarie e, in taluni casi, anche di evitare conseguenze negative per la salubrità degli alimenti.

Le colture estensive che possono entrare in rotazione con i cereali, alternative alla barbabietola sono molto limitate, pertanto, incentivare le superfici coltivate a barbabietola da zucchero risulta funzionale per sostenere l'adozione di una migliore rotazione.

L'aiuto è stato proposto con continuità a partire dal 2020 e ha contribuito a mantenere una superficie di coltivazione funzionale alla capacità lavorativa dello stabilimento di trasformazione presente in regione. Le condizioni climatiche del 2025 con eventi estremi hanno condizionato le superfici coltivate causando una riduzione di circa il 40% rispetto all'anno precedente.

Con il presente Programma Operativo la Regione si propone di sostenere la coltivazione della barbabietola da zucchero destinata all'industria saccarifera, praticata con l'utilizzo di semente certificata, confettata e di varietà idonee all'impiego nella medesima industria, per meglio supportare e sostenere la redditività della coltura.

Per raggiungere tali obiettivi il presente Programma Operativo destina un aiuto ad ettaro investito a barbabietola da zucchero a destinazione saccarifera, concesso sotto forma di aiuti *de minimis*, secondo quanto fissato dal Reg. (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche e integrazioni, e in applicazione del D.M. 660087/2022 e

del D.M. 27 settembre 2023 e successive modifiche e integrazioni. L'aiuto in oggetto è erogato esclusivamente in favore degli agricoltori che inseriscono la barbabietola da zucchero negli ordinamenti colturali e utilizzano sementi certificate, confettate e di varietà caratterizzate per l'areale, per le condizioni di coltivazione nelle quali vengono impiegate e per l'idoneità alla trasformazione in zucchero, assicurando così l'estrinsecazione dei vantaggi agronomici e ambientali che la barbabietola da zucchero stessa apporta negli avvicendamenti colturali nei quali è inserita.

La "caratterizzazione per l'areale e le condizioni di coltivazione" è un requisito che tiene conto di una serie di parametri - quali: produttività, zone geografiche e climatiche di coltivazione, resistenza a fitopatie - idonei a fornire agli agricoltori le informazioni fondamentali sulla scelta che devono operare e sulle conseguenti azioni da seguire per l'ottimizzazione dei risultati.

2. Dotazione finanziaria

L'importo assegnato al finanziamento del presente Programma Operativo è quantificato in Euro 1.500.000,00.

3. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'entità dell'aiuto regionale è stabilita come segue:

- a) l'importo massimo dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a barbabietola da zucchero è definito in Euro 200,00;
- b) l'importo effettivo dell'aiuto per ettaro sarà quantificato in base al rapporto tra la somma destinata all'intervento ed il numero totale degli ettari ammissibili risultante dall'istruttoria effettuata sulle domande di aiuto, incluse le verifiche di cui al successivo punto c);
- c) l'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 50.000,00 per "impresa unica" nell'arco di tre anni, comprensivo di eventuali altri aiuti de minimis concessi secondo quanto fissato dal Reg. (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere tali aiuti "de minimis", indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi.

4. Superficie ammissibile e condizioni di coltivazione

La superficie ammissibile all'aiuto è quella coltivata nel territorio della Regione Emilia-Romagna nell'anno 2026 a barbabietola destinata alla produzione di zucchero, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) utilizzo di varietà certificate, tra quelle indicate nell'elenco di cui all'Allegato B, con attitudine alla trasformazione zuccherina, caratterizzate per l'area e le condizioni di coltivazione nelle quali vengono impiegate;
- b) impiego di un quantitativo minimo di seme, come previsto dal

Decreto Direttoriale MASAF 22 maggio 2024, prot. 229362 recante "Modifica del Decreto ministeriale 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027".

5. Imprese beneficiarie

Possono accedere agli aiuti le imprese agricole che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- a) aver presentato la Domanda Unica di Pagamento nell'anno 2026 ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (di seguito Domanda Unica), comprensiva del quadro relativo all'aiuto accoppiato al reddito ai sensi dell'art. 29 del D.M. 660087 del 23 dicembre 2022, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna o altro Organismo pagatore, per superfici bieticole situate nel territorio regionale;
- b) essere in possesso del fascicolo aziendale di cui all'art. 3 del D.M. MIPAAF n. 162 del 12/01/2015, debitamente aggiornato e validato, come previsto dal Decreto MIPAF 1° marzo 2021, prot. n. 99707;
- c) non avere procedure fallimentari o assimilabili, in corso;
- d) rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente ed essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi in ambito agricolo previsti dalla legge;
- e) coltivare la barbabietola da zucchero secondo le condizioni di cui al precedente punto 4.

Ai fini della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve inoltre compilare obbligatoriamente la sezione "Dimensione azienda" del fascicolo aziendale. Qualora in base agli ettari coltivati a barbabietola da zucchero l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ad euro 5.000,00 è richiesta anche la compilazione dell'apposita Sezione "D.Lgs 159/2011", se non già compilata e validata in data non anteriore a 6 mesi.

Nell'ipotesi in cui, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, vi sia stato un mutamento nella conduzione dei terreni indicati in Anagrafe delle aziende agricole regionale per successione *mortis causa* o trasformazione societaria, il successore/subentrante potrà comunque presentare domanda dimostrando tale condizione.

6. Modalità di presentazione delle domande

Le imprese agricole in possesso delle condizioni e dei requisiti indicati ai precedenti punti 4. e 5. che intendono accedere agli aiuti disciplinati dal presente Programma Operativo presentano apposita domanda alla Regione Emilia-Romagna, Settore Organizzazioni

di mercato e sinergie di filiera, esclusivamente attraverso il sistema informativo SIAG, utilizzando l'apposito modulo presente in tale sistema, per il tramite dei CAA o come utente internet esclusivamente con firma digitale.

Qualora si utilizzi la modalità di presentazione della domanda tramite CAA, dovrà essere depositata presso il CAA fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.

Sono escluse domande cartacee.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal **6 luglio 2026 e fino alle ore 13,00 del 10 settembre 2026**, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con atto del Responsabile del Settore competente.

I documenti fiscali (fatture di acquisto o DDT di trasporto) attestanti l'acquisizione del seme (omaggi inclusi), riportanti la/le varietà e la quantità ed eventuali resi di seme non utilizzato, ai sensi della circolare AGEA prot. n. 21371 del 14/03/2024 e ss. mm. ii., sono allegati alla Domanda Unica contenente la richiesta di premio accoppiato barbabietola da zucchero di cui all'art. 29 del D.M. 660087/2022.

Per i soggetti con fascicolo aziendale non di competenza della Regione Emilia-Romagna alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, caricati obbligatoriamente nel SIAG:

- a) fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
- b) copia della Domanda Unica di pagamento riferita all'annualità 2026;
- c) documenti fiscali (fatture di acquisto o DDT di trasporto) attestanti l'acquisizione del seme (omaggi inclusi).

La superficie coltivata a barbabietola da zucchero indicata in domanda deve essere coerente con quella riportata nella Domanda Unica di Pagamento, che deve contenere la richiesta di aiuto nel quadro di cui all'art.29 del D.M. 660087 del 23/12/2022.

Non è consentito l'impiego di sementi rimanenti da semine di annualità precedenti.

7. Istruttoria e concessione degli aiuti

Il Settore competente acquisite le domande di aiuto procede, attraverso il sistema informatico, a verificare:

- la presenza, nella Domanda Unica di Pagamento 2026, del quadro relativo all'aiuto accoppiato al reddito ai sensi dell'art. 29 del D.M. 660087 del 23 dicembre 2022;
- che la posizione del richiedente nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole sia aggiornata e validata, come riportato al precedente punto 5., lettera b);
- la coerenza della superficie dichiarata in domanda rispetto a

quella riscontrata tramite il sistema di gestione e controllo (SIGC) di AGREA, con particolare riferimento alla superficie derivante dal GIS;

- il rispetto degli impegni sul quantitativo di seme e sulla scelta varietale, come individuati nel presente Programma Operativo; la superficie ammessa a pagamento sarà data dalla superficie minore tra quella richiesta in domanda e verificata tramite il SIGC e quella che risulta ammissibile in base al quantitativo di seme certificato utilizzato.

Terminata la prima fase di verifiche istruttorie - comprendente le verifiche di cui al punto 5., lettere a) e b) - il Settore competente procede a formare l'elenco delle domande pervenute, comprensivo della denominazione dell'impresa richiedente e del Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA), delle risultanze delle verifiche effettuate, e a trasmetterlo al Settore Affari generali, giuridici, finanziari della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca per gli adempimenti contabili al fine del trasferimento delle risorse ad AGREA.

Il Settore competente procede inoltre a:

- verificare la regolarità della posizione previdenziale in ambito agricolo e il rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 3, della L.R. n. 15/2021; la non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità della domanda. Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone la verifica del DURC deve essere effettuata anche sulle posizioni individuali dei singoli soci;
- estrarre dal predetto elenco un campione di domande pari ad almeno il 5% da sottoporre ai controlli in ordine:
 - al rispetto degli impegni assunti dal richiedente in merito al quantitativo di seme e alla scelta varietale, attraverso i documenti fiscali allegati alla domanda Unica annualità 2026, presente su SIAG, attestanti l'acquisizione del seme delle varietà individuate e del quantitativo utilizzato, così come previsto al punto 4 del presente programma. Non è consentito l'impiego di sementi rimanenti da semine di annualità precedenti. Nel caso in cui i documenti fiscali attestanti l'acquisto del seme non siano stati allegati alla Domanda Unica dovranno essere prodotti dal richiedente l'aiuto entro e non oltre 15 giorni dalla notifica richiesta, effettuata tramite PEC dal responsabile del procedimento, pena l'inammissibilità della domanda di aiuto;
 - all'assenza in capo ai richiedenti di procedure fallimentari o assimilabili tramite accesso alla Banca dati del Registro delle Imprese;
- verificare che nel fascicolo anagrafico regionale dell'azienda sia stata inserita la dichiarazione inerente la dimensione dell'impresa, sezione "Dimensione azienda" nonché la validità

temporale della stessa;

- stabilire l'importo effettivo di aiuto de minimis per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero e l'ammontare dell'aiuto de minimis spettante a ciascun richiedente;
- verificare per ciascun richiedente, attraverso le informazioni presenti nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", che il potenziale aiuto richiesto e spettante in base alla superficie ammissibile ad aiuto trovi capienza nel rispetto del limite previsto dai Regolamenti unionali e, se del caso, rideterminare l'aiuto concedibile entro il predetto limite.

Entro il 26 febbraio 2027, il Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, provvede all'adozione degli atti di concessione degli aiuti de minimis spettanti ai beneficiari in relazione agli esiti dell'istruttoria compiuta, e al contempo di eventuali esclusioni dall'aiuto, previo esperimento del contraddittorio con l'interessato, ai sensi della normativa vigente sul procedimento amministrativo.

8. Liquidazione degli aiuti concessi

Il Settore competente provvede, con appositi atti, alla liquidazione del contributo concesso ai beneficiari.

La liquidazione di aiuti di importo superiore ad Euro 5.000,00 è disposta previa acquisizione d'ufficio, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, della comunicazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice delle Leggi antimafia. A tal fine il beneficiario dovrà disporre, all'interno del fascicolo anagrafico, nell'apposita Sezione "D.Lgs 159/2011", di dichiarazioni complete ed in corso di validità, secondo quanto previsto dalla circolare del Responsabile del Servizio Competitività delle aziende agricole ed agroalimentari prot. PG.2018.0557557 del 31 agosto 2018.

I provvedimenti di liquidazione sono trasmessi ad AGREA per la successiva fase di pagamento. AGREA provvederà inoltre, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 6/11/2021 n. 152 convertito con Legge n. 133/2021, ad effettuare la compensazione degli aiuti liquidati, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.

Il Settore competente provvede ad effettuare se necessario le attività di recupero degli aiuti erogati indebitamente.

9. Ufficio competente e responsabile del procedimento

L'ufficio competente è il Settore Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna (BO). Indirizzo PEC:

agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rizzi, Titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione "Grandi colture e sistemi di autocontrollo".

10. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente.